

Prot. 3147/20-U



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Ritenuto che, in data antecedente all'emanazione ed alla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale degli ordini di servizio a firma del Dirigente amministrativo e del Direttore amministrativo dell'Area civile, in relazione all'obbligatorietà del pagamento del contributo unificato per via telematica e del pagamento, sempre per via telematica, dei diritti per il rilascio di copie, certificati etc., più di un Avvocato ha continuato, anche in tempi molto recenti, a depositare il contributo unificato a mezzo marca da bollo anche scansionata ed inserita nel PCT., nonostante il testo dell'art. 221, comma 3°, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, n. 34, prorogato al 31 dicembre 2020 per effetto dell'art. 1, comma 3°, lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 non lasciasse spazio a forme diverse dal pagamento telematico con l'uso dell'avverbio "esclusivamente";

Rilevato che, successivamente alla pubblicazione nel sito WEB del Tribunale dei predetti ordini di servizio alcuni tra gli Avvocati che hanno assolto all'obbligo del pagamento del contributo unificato a mezzo di marca da bollo cartacea hanno chiesto, con istanza rivolta a questo Presidente, che tale obbligo fosse considerato assolto anche con tale forma, senza la necessità di provvedere ad un nuovo versamento telematico ed attivare successivamente le procedure per il recupero del contributo già versato;

Considerato che, con provvedimento di carattere generale, può essere accolta l'istanza di considerare come versato il contributo unificato pagato a mezzo di marca da bollo entro la data del 05.11.2020, tenuto conto che l'art. 221, comma 3°, D.L. n. 34/2020 non prevede alcuna sanzione in caso di versamento con forme non telematiche, che non è sostanzialmente configurabile alcun danno erariale e che trattasi di errore scusabile anche in funzione del complesso, e non immediatamente percepibile, sistema di rinvii normativi con il quale è stata attuata la proroga dell'art. 221, della mancata pubblicazione degli ordini di servizio sul sito WEB del Tribunale e del mancato adeguamento alla normativa da parte di qualche dipendente di questo Tribunale che ha continuato a richiedere l'invio di marche da bollo.

P.Q.M.

Dispone, in accoglimento delle istanze proposte, di considerare come assolto l'obbligo del pagamento del contributo unificato eseguito a mezzo di marca da bollo entro la data del 05.11.2020.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Dirigente ed al Direttore amministrativo dell'area civile, anche per la successiva diramazione agli interessati, ed al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia con richiesta di renderlo noto agli iscritti
anche mediante pubblicazione sul sito WEB dell'Ordine.

Venezia, 09.11.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvatore Laganà', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Prot. 3107/20

Venezia 05.11.2020

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
VENEZIA

Oggetto: Atti giudiziari – pagamenti telematici del contributo unificato e degli altri diritti

Caro Avv. Riva,

Le invio ordini di servizio a firma del Dirigente amministrativo e del Direttore amministrativo dell'Area civile, in relazione all'obbligatorietà del pagamento del contributo unificato per via telematica e del pagamento, sempre per via telematica, dei diritti per il rilascio di copie, certificati etc., con preghiera di renderli noti agli iscritti anche mediante pubblicazione sul sito WEB dell'Ordine, così come gli stessi sono stati pubblicati sul sito di questo Tribunale.

In realtà, anche per responsabilità di qualche dipendente di questo Tribunale che non si era adeguato alle disposizioni impartite oralmente, più di un Avvocato ha continuato, anche in tempi molto recenti, a depositare il contributo unificato a mezzo marca da bollo anche scansionata ed inserita nel PCT., quando il testo dell'art. 221, comma 3°, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, n. 34, prorogato al 31 dicembre 2020 per effetto dell'art. 1, comma 3°, lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, non lascia spazio a forme diverse dal pagamento telematico con l'uso dell'avverbio "esclusivamente"

.La scelta della piattaforma tecnologica PAGO –PA , obbligatoria a partire dal 28.02.2021, è certamente consigliata ma non obbligatoria sino a tale data, come si evince dalla congiunzione "anche" utilizzata dal legislatore, per cui, in alternativa, è sempre possibile utilizzare il sistema di pagamento bancario tramite mod. F23.

.La diffusione della presente nota unitamente agli ordini di servizio ritengo possa essere utile per evitare di incorrere in ulteriori equivoci ed essere costretti ad attivare le procedure di rimborso.

Ringraziando, invio i miei migliori saluti.

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagana



TRIBUNALE DI VENEZIA

Prot. 686/20 INT

Alle cancellerie
della sede di Rialto

Oggetto: pagamento telematico del Contributo Unificato

Facendo seguito a quanto già richiamato dal Presidente nella sua nota prot. 684/20, ricordiamo che l'art. 221, 3^a comma, del D.L. 34/20, le cui disposizioni sono state prorogate al 31/12/2020 dalla successiva normativa, dispone che:

“Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.”

Da ciò consegue che non può più essere accettato il pagamento del Contributo Unificato con modalità diverse da quella telematica. Nel caso dunque in cui ciò si verificasse, ad es. con marche da bollo, le stesse non vanno annullate, e va invece comunicato all'Avvocato quanto previsto dalla succitata norma.

Qualora l'Avvocato avesse già annullato le stesse marche da bollo, gli va comunicato che tale pagamento non può più essere accettato; dovrà rifare il pagamento del C.U. in modalità telematica e chiedere eventualmente il rimborso del C.U. assolto con le suddette marche da bollo.

La modalità telematica di qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione entrerà in vigore in via generalizzata dal 28/2/2021: le cancellerie quindi ne informino gli utenti (compresi notai, commercialisti, ecc.), invitandoli a conformarsi fin da ora a tale modalità.

Venezia, 29/10/2020

Il direttore
Area civile
dott.ssa Chiara Santin

Il Dirigente
dott. Giampaolo Berto



TRIBUNALE DI VENEZIA
PR. N. 691/2020.3
DEL 02-11-2020

TRIBUNALE DI VENEZIA

A tutte le cancellerie della sede di Rialto

Oggetto: atti giudiziari - pagamenti telematici

In attuazione di quanto già comunicato precedentemente, su indicazione del Presidente e del Dirigente nonché in attuazione della più recente normativa dettata dal contesto pandemico, ed al fine di limitare quanto più possibile l'accesso in presenza dell'utenza, si raccomanda quanto segue a tutte le cancellerie:

- I diritti per il rilascio di copie, certificati, ecc. devono sempre essere assolti in modalità telematica: in tal senso si sta predisponendo un avviso anche sul sito web del Tribunale;
- L'istanza, con allegata la ricevuta di pagamento PagoPa deve essere depositata sul fascicolo telematico; qualora trattasi di istanza non collegata ad un fascicolo telematico, deve pervenire via PEC o via posta elettronica ordinaria;
- Il pagamento telematico va annullato o all'interno del SICID o, qualora ciò non sia possibile, vanno annullati dando un numero progressivo; in tal caso inoltre è consigliabile stampare la ricevuta allegata all'istanza.
- I certificati vanno firmati digitalmente ed inoltrati telematicamente all'istante. Restano, per ora escluse le formule esecutive, benché il Presidente stia preparando in collaborazione con la Corte di Appello, un protocollo per l'invio telematico anche delle sentenze con formula esecutiva.

Venezia, 02/11/2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Clara SANTIN

